



COMUNE DI LOZZOLO



PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LOZZOLO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE n. 2 - ai sensi dell'art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.
PROGETTO PRELIMINARE

Elaborato:

ESTRATTO N.T.A. art. 18 - 18quater - 20

DELIBERA COMUNALE

del _____ n° __

RESA ESECUTIVA IL _____

Progettazione:

FALCIOLA ING. FRANCO
Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel. 0324 249322

Visti:

Tavola n°:

B

Data: GIUGNO 2019
Agg: MAGGIO 2022

Il Sindaco:

Il responsabile del progetto

NOTE PER LA CONSULTAZIONE DELLE NORME

Si riporta ora lo stralcio delle norme riguardanti le aree oggetto della presente variante n. 2 ai sensi dell'art. 17bis, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i.. Per le modifiche apportate dalla presente variante, il testo delle presenti norme Tecniche di Attuazione è stato modificato con le seguenti evidenziazioni:

secondo le procedure previste

per il testo inserito

~~secondo le procedure previste~~

per il testo stralciato

(...)

Art. 18 – AREE PER ATTIVITA' ESTRATTIVE (CM)

Le aree per attività estrattive sono articolate in 2 sottozone: che delimitano rispettivamente: le aree attualmente oggetto di concessioni minerarie e le aree ove è consentita la realizzazione di strutture ed impianti (CM).

Sull'intero territorio comunale le nuove attività estrattive esterne ai perimetri già individuati saranno consentite attraverso specifica variante al P.R.G.C.

La compatibilità delle attività estrattive è strettamente vincolata alla situazione geologica, ambientale e paesaggistica locale; pertanto le attività estrattive, la realizzazione delle pertinenti strutture ed impianti non devono comportare situazioni peggiorative dell'attuale assetto.

La coltivazione di cave è disciplinata dalla legge regionale dalla L.R. 23/2016 e dall'art. 10 della L.R. 4/9/1979 n. 57 s.m.i.

La coltivazione di miniere è subordinata al rilascio della concessione mineraria da parte del Ministero competente. Ed è regolata dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443

Fatto salvo quanto specificato dalla normativa e dai piani sovra-comunali l'attività mineraria, di norma, non è consentita all'esterno del limite indicato con apposito segno grafico nelle tavole di P.R.G.

All'interno del perimetro delle zone destinate alla attività estrattiva sono individuate apposite aree (CM) ove, subordinatamente all'ottenimento di atto abilitativo comunale, sono ammesse le strutture e gli impianti necessari alla estrazione, alla lavorazione ed al trasporto delle sostanze minerali oltre che le strutture di servizio strettamente necessarie al personale addetto.

Aree CM – indici e parametri:

$U_f \leq 0,50 \text{ m}^2/\text{m}^2$

$H \leq 10,50 \text{ m}$

$D_c \geq 1/2 \text{ di } H \text{ con minimo } 5 \text{ m}$

$D \geq H$

$D_f \geq H \text{ con un minimo di } 10,00 \text{ m anche quando una sola delle pareti sia finestrata}$

$Q_c \leq 50\%$

L'edificazione degli impianti e delle strutture di cui al comma precedente è consentita nei limiti necessari alla produzione della miniera, a condizione che siano rispettati i distacchi minimi di

metri 50 dal confine delle aree edificabili o della aree a servizi previste dal P.R.G.C., in ogni caso gli interventi devono verificare il rispetto delle norme igienico - sanitarie e antinquinamento vigenti.

Le strutture e gli impianti, alla scadenza delle concessioni, dovranno essere completamente rimosse e le relative superfici, così come quelle interessate dalla attività estrattiva dovranno essere sistemate garantendo un idonea riqualificazione sia paesaggistica che ambientale.

Art. 18bis – AREA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA (CM1) DENOMINATA “COCCOLA – ROLLEJA”

All'interno del “limite di concessione mineraria” denominata “Coccola – Rolleja”, individuato dalla cartografia di Piano, le aree di estrazione sono quelle individuate dagli elaborati allegati alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 e dell'art. 12 della L.R. 40/89 e s.m.i..

All'interno del perimetro delle zone destinate alla attività estrattiva sono ammesse le strutture e gli impianti necessari alla estrazione, alla lavorazione ed al trasporto delle sostanze minerali oltre che le strutture di servizio strettamente necessarie al personale addetto, così come definite in sede di rilascio/rinnovo della concessione.

L'edificazione degli impianti e delle strutture di cui al comma precedente è consentita nei limiti necessari alla produzione della miniera, a condizione che siano rispettati i distacchi minimi di metri 50 dal confine delle aree edificabili o della aree a servizi previste dal P.R.G.C.

Area CM1 “Coccola Rolleja”– indici e parametri:

- Qc ≤ 1 %
- Uf ≤ 0,001 m²/m²
- H ≤ 6,00 m
- Dc ≥ 10 m
- D ≥ H
- Df ≥ 10,00 m

Le strutture e gli impianti, alla scadenza delle concessioni, dovranno essere completamente rimosse e le relative superfici, così come quelle interessate dalla attività estrattiva dovranno essere sistemate garantendo un idonea riqualificazione sia paesaggistica che ambientale.

Per quanto riguarda la Concessione relativa alla miniera “Coccola - Rolleja” si precisa, inoltre, quanto segue:

- Dovrà essere garantito il ripristino ambientale dei luoghi tramite opportuni interventi di rinaturalizzazione recupero di tipo vegetativo, con esclusione della monetizzazione, riguardanti la ricostituzione originaria del paesaggio mediante la messa a dimora di specie arboree e arbustive. Tale ripristino dovrà essere progressivo, ovvero seguire lo spostamento dei lotti di estrazione, in modo da ottenere un recupero più immediato lotto per lotto.
- Le opere di ripristino ambientale previste da progetto dovranno favorire, nelle aree omogenee dismesse dall'attività estrattiva precedentemente individuate, l'insediamento di cenosi specifiche rustiche per composizione e densità, secondo la sequenza evolutiva osservata in zone limitrofe alla miniera.
- Oltre alle specie che si diffonderanno spontaneamente e su cui dovrà essere effettuato un monitoraggio al fine di scongiurare una forte affermazione di specie invasive alloctone (nel rispetto dei disposti della D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017), con gli interventi di recupero si dovranno mettere a dimora specie erbacee ed arboree rappresentanti i primi stadi di evoluzione della copertura boscata autoctona, ovvero

- latifoglie del Piano collinare e specie erbaceo/arbustive in grado di colonizzare al meglio aree in piano o in versante.
- A questo si deve aggiungere la possibilità di ricostituire ambienti prettamente agricoli grazie all'impianto di vite nelle aree gradonate della miniera (lato ovest e in parte a sud), con ritorni economici interessanti.
 - Infine, in ragione dei limiti ambientali per lo sviluppo della vegetazione osservati nell'intorno, rappresentati teoricamente dalla locale scarsità in tenore organico del substrato di piantumazione, la messa in posto degli strati di terra o "cappellaccio" accantonati per il successivo riporto nelle aree estrattive e lungo i versanti costituirà substrati ottimali per i postimi vegetali prescelti, per cui le cenosi insediatesi al termine del ripristino ambientale avranno un carattere pressoché "definitivo" per l'area che ad oggi ospita la miniera.

Art. 18ter – AREA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA (CM2) DENOMINATA “VIRAUDA - CERESEI”

All'interno del "limite di concessione mineraria" denominata "Virauda - Ceresei", individuato dalla cartografia di Piano, le aree di estrazione sono quelle individuate dagli elaborati allegati alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 e dell'art. 12 della L.R. 40/89 e s.m.i..

All'interno del perimetro delle zone destinate alla attività estrattiva sono ammesse le strutture e gli impianti necessari alla estrazione, alla lavorazione ed al trasporto delle sostanze minerali oltre che le strutture di servizio strettamente necessarie al personale addetto, così come definite in sede di rilascio/rinnovo della concessione.

L'edificazione degli impianti e delle strutture di cui al comma precedente è consentita nei limiti necessari alla produzione della miniera, a condizione che siano rispettati i distacchi minimi di metri 50 dal confine delle aree edificabili o della aree a servizi previste dal P.R.G.C.

Area CM2 "Virauda - Ceresei" – indici e parametri:

- Qc ≤ 1 %
- Uf ≤ 0,001 m²/m²
- H ≤ 6,00 m
- Dc ≥ 10 m
- D ≥ H
- Df ≥ 10,00 m

Per quanto riguarda la Concessione relativa alla miniera "Virauda Ceresei" si precisa, inoltre, quanto segue:

- Dovrà essere garantito il ripristino ambientale dei luoghi tramite opportuni interventi di rinaturalizzazione e recupero di tipo vegetativo, con esclusione della monetizzazione, riguardanti la ricostituzione originaria del paesaggio mediante la messa a dimora di specie arboree e arbustive. Tale ripristino dovrà seguire l'avanzamento dei lavori minerari.
- Le opere di ripristino ambientale previste da progetto dovranno favorire, nelle aree omogenee dismesse dall'attività estrattiva precedentemente individuate, l'insediamento di cenosi specifiche rustiche per composizione e densità, secondo la sequenza evolutiva osservata in zone limitrofe alla miniera.
- Oltre alle specie che si diffonderanno spontaneamente e su cui dovrà essere effettuato un monitoraggio al fine di scongiurare una forte affermazione di specie invasive alloctone (nel rispetto dei disposti della D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017), con gli interventi di recupero si dovranno mettere a dimora specie erbacee ed arboree rappresentanti i primi stadi di evoluzione della copertura boscata autoctona, ovvero

latifoglie del Piano collinare e specie erbaceo/arbustive in grado di colonizzare al meglio aree in piano o in versante.

Al termine dell'attività estrattiva le pertinenze minerarie e gli impianti dovranno essere completamente rimossi e dovranno essere attuati i ripristini ambientali di cui al comma precedente; i capannoni, per i quali è stato rilasciato apposito titolo edilizio, verranno invece mantenuti ed adibiti a diversa destinazione produttiva.

Art. 18quater – AREA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA (CM3) DENOMINATA “FORNACCIO II”

All'interno del “limite di concessione mineraria” denominata “Fornaccio II”, individuato dalla cartografia di Piano, le aree di estrazione sono quelle individuate dagli elaborati allegati alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 e dell'art. 12 della L.R. 40/89 e s.m.i..

All'interno del perimetro delle zone destinate alla attività estrattiva sono ammesse le strutture e gli impianti necessari alla estrazione, alla lavorazione ed al trasporto delle sostanze minerali oltre che le strutture di servizio strettamente necessarie al personale addetto, così come definite in sede di rilascio/rinnovo della concessione.

L'edificazione degli impianti e delle strutture di cui al comma precedente è consentita nei limiti necessari alla produzione della miniera, a condizione che siano rispettati i distacchi minimi di metri 50 dal confine delle aree edificabili o della aree a servizi previste dal P.R.G.C.

Area CM3 “Fornaccio II”– indici e parametri:

$$\underline{Qc \leq 1 \%}$$

$$\underline{Uf \leq 0,001 \text{ m}^2/\text{m}^2}$$

$$\underline{H \leq 6,00 \text{ m}}$$

$$\underline{Dc \geq 10 \text{ m}}$$

$$\underline{D \geq H}$$

$$\underline{Df \geq 10,00 \text{ m}}$$

Al termine dell'attività estrattiva le pertinenze minerarie e gli impianti dovranno essere completamente rimossi e dovranno essere attuati i ripristini ambientali garantendo un'ideale riqualificazione sia paesaggistica che ambientale.

Dovrà essere garantito il ripristino ambientale dei luoghi tramite opportuni interventi di rinaturalizzazione e recupero di tipo vegetativo, con esclusione della monetizzazione, riguardanti la ricostituzione originaria del paesaggio mediante la messa a dimora di specie arboree e arbustive. Tale ripristino dovrà essere progressivo, ovvero seguire lo spostamento dei lotti di estrazione, in modo da ottenere un recupero più immediato lotto per lotto

(...)

Titolo III - VINCOLI E TUTELE

I vincoli di cui al titolo costituiscono limitazioni all'edificabilità delle aree interessate indipendentemente dalla loro classificazione funzionale (azzonamento).

Essi non costituiscono destinazione d'uso specifica e pertanto non modificano l'applicazione degli indici edilizi ed urbanistici influenzando esclusivamente sulla localizzazione dei volumi edilizi assentibili o sulle modalità di intervento.

Art. 20 - TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

I beni culturali e storico-architettonici individuati ai sensi dell'art. 10 e seguenti del D.lgs n° 42/2004 s.m.i. sono soggetti alla autorizzazione di cui agli articoli 21 e seguenti del citato decreto legislativo.

Gli interventi di trasformazione dei beni paesistici di cui alle lettere c) , g) ed h) (zone gravate da usi civici) dell'art. 142 del D.lgs n° 42/2004 s.m.i. sono soggetti alla autorizzazione di cui all'art. 146 dello stesso decreto.

I "Boschi vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 ed alla tav. P2 del P.P.R." individuati all'interno del perimetro della concessione mineraria denominata "Coccola – Rolleja", della concessione mineraria denominata "Virauda Ceresei" e della concessione mineraria denominata "Fornaccio II", sono oggetto delle procedure di cui alla L.R. 4/2009 e s.m.i. e relativa compensazione, oltre che di opere di rinaturalizzazione realizzate in modo progressivo e completate nel termine della validità della concessione stessa.

In tutto il territorio comunale, i progetti riguardanti interventi edilizi che siano adiacenti o comunque in rapporto visivo con i beni di cui ai commi precedenti, dovranno essere corredati da una valutazione dell'impatto sui beni stessi, che tenga conto delle seguenti componenti:

- a) morfologica – strutturale, intesa come:
 - a.1) appartenenza o contiguità a sistemi di interesse naturalistico, storico agrario, storico-artistico, di relazione tra elementi storico-culturali, ecc.;
 - a.2) appartenenza e/o vicinanza ad un luogo contraddistinto da un elevato livello di coerenza sotto il profilo tipologico, linguistico e dei valori di immagine;
 - a.3) appartenenza e/o vicinanza ad un luogo contraddistinto da un scarso livello di coerenza sotto il profilo tipologico, linguistico e dei valori di immagine meritevole di riqualificazione.
- b) vedutistica intesa come:
 - b.1) Interferenza con punti di vista panoramici;
 - b.2) Interferenza e/o contiguità con percorsi di fruizione paesistico -ambientale;
 - b.3) Interferenza con relazioni percettive significative tra elementi locali di interesse storico, artistico e monumentale.
- c) simbolica intesa come:
 - c.1) Interferenza e/o contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di rappresentatività nella cultura locale.